

STATUTO SOCIALE

Art. 1) Costituzione

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l."

Art. 2) Sede

La società ha sede nel Comune di Castellana Grotte (BA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ~~ter~~ delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3) Oggetto Sociale

a) La "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.", dovendo anche operare in un settore di interessi, quale quello ambientale ed ecologico, che ha un preminente carattere etico e sociale, ha finalità economiche e di tutela ambientale che trascendono i confini nazionali, ed operando in settori disciplinati da norme regionali di cui all'art.117 della Costituzione e in materia originaria o delegata al Comune di cui all'art. 118 della Costituzione, intende fruire di tutte le agevolazioni e provvidenze previste da leggi vigenti od emanande, ove occorra anche in concorso con il Comune di Castellana Grotte o di altri Enti Pubblici;

b) la "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.", operando secondo criteri manageriali ispirati a concetti di efficienza, produttività, economicità, snellezza e celerità operativa provvederà a:

- condurre la gestione autonoma del comprensorio comprendente il "Complesso Carsico delle Grotte di Castellana", d'ora in poi per brevità denominato semplicemente "Bene Ambientale Grotte", la sua cura, la sua tutela e la sua conservazione, assumendola anche in sede giurisdizionale, ove occorra, la preservazione ed il miglioramento della immagine, la promozione della stessa, il suo sviluppo, sia sotto il profilo della valorizzazione ambientale che sotto quello della valorizzazione turistica, sociale, culturale e speleologica;

- operare e far quanto necessario per stipulare con il Comune di Castellana Grotte l'atto di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del comprensorio, denominato, per brevità, "Complesso Carsico delle Grotte di Castellana" costituito da beni di qualsivoglia natura - e, quindi, non soltanto del complesso strettamente geologico - appartenenti al patrimonio ed al Demanio Comunale e necessari per lo svolgimento per la diretta attività gestionale;

- promuovere gli studi e le iniziative di carattere scientifico per la conservazione e la tutela (intesi i concetti sia sotto il profilo della difesa ecologica e da inquinamento am-

bientale, che sotto il profilo della tutela del materiale utilizzato da parte della utenza), il miglioramento, l'esplorazione, l'uso e le prospettive di sviluppo del patrimonio geologico concesso;

- dirigere, salvaguardare, curare la gestione e la promozione di iniziative e di attività economiche, artigianali, culturali, editoriali, sportive e sociali, connesse e collegate con ~~il complesso concesso ed il suo esercizio; promuovere il "Complesso delle Grotte di Castellana" attraverso spettacoli dal vivo ed attività teatrali e cinematografiche;~~

- gestire aziende commerciali e punti vendita di beni comunque connessi all'attività turistica, ivi comprese le rivendite di generi di monopoli e di articoli di privativa in genere e la somministrazione di alimenti e bevande;

- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e servizi interessanti il complesso concesso;

- potenziare e realizzare aree attrezzate per l'insediamento di attività turistiche produttive, da gestire in proprio o da affidare a terzi, nonché infrastrutture e servizi rilevanti ai fini della crescita dell'immagine e della produttività del complesso o che possono, collegati a questo, essere di vantaggio per l'intero sistema economico del Comune concedente;

- curare lo studio, la realizzazione, la costruzione e la gestione di impianti e di altre infrastrutture connesse, collegate od utili al miglior funzionamento, alla miglior produttività e alla miglior immagine del complesso, nel rispetto sempre delle leggi statali, regionali e comunitarie già in vigore o recepite;

- promuovere e diffondere, anche a fini pubblicitari, l'interesse e l'immagine del prodotto complesso "Bene Ambientale Grotte" per valorizzarne la fruizione turistica;

- ricercare e mobilitare risorse da qualsivoglia organismo, anche internazionale, per il finanziamento di piani, programmi e progetti inerenti il complesso;

- partecipare a programmi, progetti od iniziative di altre imprese, consorzi ed Enti territoriali che si integrino nella realtà del "Bene Ambientale Grotte" concesso o abbiano, nella loro integrale globale realizzazione, influenza sullo stesso;

- promuovere e sostenere la produzione, commercializzazione ed esportazione dei prodotti artigianali e servizi comunali e regionali connessi, e collegati con il complesso concesso;

- l'esercizio dell'attività di Agenzia Viaggi con particolare attinenza all'organizzazione, promozione, realizzazione e vendita di viaggi turistici, aerei, marittimi, terrestri, sia per l'Italia sia per l'Estero.

La "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l." realizza quanto previsto in precedenza e persegue i suoi scopi svolgendo ogni attività di carattere commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziario, e di formazione del proprio personale.

Essa potrà assumere partecipazioni in altre società consorzi o

enti che abbiano finalità connesse e collegate con l'oggetto societario e gli scopi e finalità della stessa; potrà favorire la costituzione di Enti, Consorzi e Società che possono svolgere operativamente la realizzazione delle dette finalità.

La Società, inoltre, dovrà necessariamente porre in essere un coordinamento con il Comune concedente.

Potrà eseguire i propri interventi con mezzi propri, ovvero ~~finanziati dal Comune con fondi particolari della Regione Puglia, dello Stato, Comunitari e di finanziamenti pubblici e privati.~~

L'oggetto sociale è esclusivo e riconducibile ad una o più attività di cui all'art 4 comma 3 del T.U.S.P., potendosi comunque cumulare la gestione di servizi di interesse generale con la gestione di servizi strumentali;

Si intendono integralmente riportate, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 175 del 2016 come modificato dal D. Lgs. 100 del 2017.

Art. 4) Soci

Soci della "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.", oltre il Comune di Castellana Grotte, potranno essere la Regione Puglia, la Provincia, Aziende ed Istituti di Credito, Camere di Commercio, Fondazioni, Società ed Enti anche a prevalente attività pubblica, persone giuridiche, pubbliche e private, Associazioni Speleologiche e/o Scientifiche che intendono partecipare attivamente alla iniziativa, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- svolgimento di attività e/o previsione nell'oggetto societario di finalità analoghe e comunque connesse o collegate con le finalità perseguite dalla "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l."

La partecipazione al capitale sociale del Comune di Castellana Grotte non potrà mai essere inferiore, in ogni caso, al 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5) Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata una o più volte dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6) Capitale Sociale - Versamenti e/o Finanziamenti

Il capitale sociale è fissato in Euro 87.798,00 (ottantasettemilasettecentonovantotto virgola zero) interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente.

Il capitale, suddiviso in tante quote quanti sono i soci, potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile.

A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono essere conferiti dai soci tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione

d'opera o di servizi a favore della Società.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero loro valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; ~~in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite~~ dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione sociale prevista dall'articolo 2482/bis, comma secondo, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. I soci potranno quindi effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità delle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale o finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, a condizione che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti ai soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 Cod. Civ..

Art. 7) Quote Sociali

Le quote sociali sono nominative ed indivisibili.

Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Per il trasferimento per atto tra vivi è previsto l'esercizio del diritto di prelazione per tutte o parte delle quote poste in vendita.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà, pertanto, comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

~~L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:~~

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro quindici giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente, a mezzo raccomandata da inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del Notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata con il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno a far nominare ai sensi del successivo art. 16 del presente atto, un Collegio Arbitrale che stabilirà il prezzo di cessione con criteri ed obiettivi, come in seguito precisato.

Nell'effettuare la sua determinazione, il Collegio Arbitrale dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività e del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti.

In caso di risposta negativa o di mancata risposta alla comu-

nicazione entro il suddetto termine, le quote potranno essere vendute a terzi estranei alla società con piena libertà del cedente di reperire il cessionario.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.

L'alienazione effettuata in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della società e, pertanto, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel Libro dei Soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 7) bis Organi Societari

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

Ogni disposizione del presente statuto in violazione del presente articolo si intende nulla.

Art. 8) Decisioni dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di consultazione che nelle forme di cui al successivo art. 9, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 9, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o

astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione;

la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 9) Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 8, comma 2, punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano il Consiglio di Amministrazione o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine, l'assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata postale con ricevuta di ritorno da spedire all'indirizzo dei soci risultante dal Libro dei Soci; nel caso di convocazione a mezzo telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che risultino espressamente dal Libro Soci.

Nella convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luo-

go e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere indicata la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione che si rendesse necessaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 2479/bis del Codice Civile; l'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, scelto anche fra i non soci, che ha il compito di ~~redigere il verbale della stessa, a meno che non si ravvisi~~ l'opportunità che il verbale debba essere redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione.

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza di tali formalità, e le deliberazioni d'intendono adottate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Per le modificazioni dello Statuto, per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli Amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, secondo le norme previste dall'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

Art. 10) Amministrazione

La Società, interamente partecipata da capitale pubblico, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3

(tre) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea a tempo determinato per il periodo massimo di tre anni, eventualmente rieleggibili.

Nel caso in cui l'Ente vorrà aprire la partecipazione societaria a soci pubblici o privati di cui all'art. 4 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà subire una variazione nella sua compagine ai sensi delle vigenti normative.

Al Comune di Castellana Grotte, Ente concedente il complesso da gestire spetterà in ogni caso la designazione della maggioranza dei Consiglieri, tra i quali dovrà necessariamente esserci il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel numero massimo non superiore a cinque.

Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, il quale resta in carica per la durata del mandato come amministratore. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare, fra i suoi membri, uno o più amministratori delegati.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferire in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze, a consentire iscrizione, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e comporre qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito Pubblico, presso la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico o Privato.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia diversamente disposto. Egli, inoltre, rappresenta la Società sia nei confronti di terzi, sia in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la nomina di procuratori ad negotia e mandatari in genere per deter-

minati atti o categorie di atti, con la determinazione delle relative condizioni.

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, ~~se nominato, e, comunque~~, almeno ogni mese. In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, che può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia, dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare; esso deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo comprovante la ricezione, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale, se nominato, almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è comunicato a mezzo tramite gli stessi mezzi di quello ordinario almeno due (2) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Pur in difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e dei componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà sempre essere invitato il Sindaco o l'Assessore delegato.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono constare da apposito verbale da redigersi su libro sociale ad hoc, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che ne curerà la trascrizione materiale, nominato volta per volta dal Presidente o in modo permanente dal Consiglio, scelto anche tra persone estranee al Consiglio ed alla società.

Per l'eventuale conflitto di interessi che possa sorgere fra gli Amministratori e la società si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2475/ter del Codice Civile.

Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

E' fatto divieto di:

Corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;

Corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti

dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia;

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

Non è consentito in deroga all'art. 2475, terzo comma, del C.C. affidare l'amministrazione, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Art. 11) Organo di Controllo

I soci, con decisione assunta ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile, nominano quale Organo di controllo il Collegio Sindacale previsto dall'articolo 2477 del Codice Civile, qualora sia obbligatorio ai sensi di legge o sia richiesto dai soci, indicando la persona che fungerà da Presidente e determinando il compenso spettante ai componenti.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi e funzionerà secondo le norme del Codice Civile. Di esso potranno farvi parte esclusivamente i revisori Contabili.

Nella formazione del collegio sindacale è rispettato l'equilibrio di genere, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403/bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile della società; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, del Codice Civile.

Art. 12) Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può delegare talune sue specifiche attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri tra cui, in ogni caso, il Presidente, determinandone i poteri che, comunque, non possono comprendere attribuzioni non delegabili:

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Il Comitato nomina un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri; il Segretario del Consiglio di Amministrazione può essere anche Segretario del Comitato Esecutivo.

Per la convocazione del Comitato Esecutivo e per la validità delle deliberazioni, si applicano le norme di cui al precedente articolo 10 del presente Statuto.

La remunerazione dei componenti il Comitato Esecutivo è determinata e stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 13) Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale,

fornito di Diploma di Laurea, sulla scorta di una attenta e globale valutazione delle competenze di alta qualificazione professionale, nonché delle mansioni direzionali già esercitate in Azienda o Ente di adeguate dimensioni, che devono risultare coerenti con le finalità e gli scopi codificati nel presente Statuto, la valutazione de qua deve essere esplicitata e dedotta in verbale e deve essere comunicata alla prima assemblea dei soci.

Il Direttore Generale assiste alle assemblee dei soci, nonché alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Al Direttore Generale, inoltre, il quale dovrà garantire una presenza costante, quale capo del personale e dei servizi, spettano i seguenti compiti:

- proporre le attribuzioni di lavoro ai singoli uffici curandone la relativa organizzazione ed adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- provvedere a porre ad esecuzione le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché ad eseguire le disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- autorizzare le spese di amministrazione di carattere ordinario, attenendosi ai limiti prefissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, a tale uopo il Direttore Generale è facultato alla formazione di proposte e suggerimenti;
- tutti quegli eventuali, ulteriori compiti deliberativi dal Consiglio di Amministrazione con l'atto di nomina, o anche successivamente, di volta in volta o mediante la redazione di un regolamento, sulla cui opportunità e necessità e, conseguentemente, sul cui tenore, delibererà eventualmente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14) Direttore Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì: il Direttore Scientifico, fornito di diploma di Laurea, sulla scorta di una attenta e globale valutazione delle competenze di alta qualificazione professionale, anche accademica, sfociate anche in pubblicazioni specialistiche e specializzate, sul presupposto che abbia una particolare, già acquisita, competenza in materia di complessi di origine carsica nonché sull'apprezzamento di attività di ricerca già svolte; elementi di valutazione che devono risultare coerenti con le finalità e gli scopi codificati nel presente Statuto.

La valutazione de qua deve essere esplicitata e dedotta in verbale e deve essere comunicata alla prima assemblea dei soci.

Il Direttore Scientifico assiste alle assemblee dei soci e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ogni qualvolta saranno discussi argomenti afferenti il sito ipogeo, la sua tutela e la conservazione del

patrimonio naturalistico.

Esso è un organo consultivo, facultato alla formulazione di proposte, progetti, suggerimenti.

Al Direttore Scientifico, inoltre, saranno affidati tutti quegli eventuali, ulteriori compiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione con l'atto di nomina, o anche successivamente, di volta in volta o mediante la redazione di un regolamento, sulla cui opportunità e necessità e, conseguentemente, sul cui tenore, delibererà eventualmente il Consiglio di Amministrazione, analogamente a quanto previsto per il Direttore Generale.

Art. 15) Comitato Tecnico

Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, il Comitato Tecnico Scientifico che è così composto:

- Direttore Scientifico che lo presiede;
- Due Tecnici forniti di Diploma di Laurea esperti in materie scientifiche attinenti il fenomeno carsico, uno dei quali indicato dalle Associazioni Speleologiche.

Art. 16) Segretari

I Segretari previsti nel presente Statuto sono:

- a) il Segretario nominato dal Presidente per l'assistenza e redazione del verbale nelle assemblee, quando tale incombenza non sia a cura e carico del Notaio, viene nominato di volta in volta;
- b) il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Segretario del Comitato Esecutivo.

I Segretari di cui alla lettera b) e c) possono coincidere nella stessa persona, che può essere anche estranea al Consiglio, al Comitato e alla società; possono essere nominati di volta in volta od in modo permanente.

Art. 17) Recesso

Ciascun socio può recedere dalla società esclusivamente per i motivi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile.

Il diritto di recesso può essere esercitato con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi ed il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota in proporzione del patrimonio sociale, determinato con riferimento al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la determinazione del valore della quota è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Bari.

Il socio che intende recedere dalla società deve farne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 18) Bilancio ed Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvederà alla formazione del bilancio d'esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge, in particolare quanto previsto dall'articolo 2478/bis del Codice Civile.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta la somma prescritta dall'articolo 2430 del Codice Civile da accantonarsi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunta il quinto del capitale, saranno destinati, secondo il deliberato dell'Assemblea dei Soci e su proposta dell'Organo Amministrativo, a riserve facoltative o distribuiti ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

In quest'ultimo caso, il relativo pagamento sarà effettuato nei luoghi e nei termini che saranno fissati dall'Assemblea dei Soci. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Il 15% degli utili di esercizio, al netto della riserva legale, andrà a costituire una riserva straordinaria destinata a finanziare ulteriori attività ed iniziative di tutela ambientale, di ricerca scientifica e speleologica nonché attività sportive, turistiche e socio-culturali in genere.

Art. 19) Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento volontario o per le altre cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile o del presente statuto, sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci, con deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità della liquidazione, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Lo stato di liquidazione può essere revocato in ogni momento con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze sopra previste.

Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487/ter del Codice Civile.

Art. 20) Clausola Compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto

sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bari. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito di lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2002.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.

Art. 21) Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata.